




TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE



Il Giudice

Visto il ricorso depositato **PLUMITALLO GIUSEPPE** rappresentato e difeso dall'avv. Tufariello ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona della dott.ssa Francesca SAGLIOCCO;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura;

sentite le parti in contraddittorio;

dato atto che il creditore **PRESTITALIA** spa, ha depositato memoria difensiva con osservazioni ed opposizione all'omologa del piano del consumatore;

dato altresì atto che a tale udienza l'O.C.C. ha depositato la prova delle notifiche effettuate a tutti i creditori;

esaminati gli atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo e valutare la meritevolezza del debitore, intesa come accertamento che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Si ritiene opportuno precisare che nella proposta di piano del consumatore non è prevista la votazione dei creditori ed il raggiungimento di determinate maggioranze, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice. Inoltre, in presenza di contestazioni sulla convenienza del piano o di altre osservazioni in merito all'ammissibilità, l'omologa è possibile solo qualora si ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge e sempre



che sussistano le condizioni di ammissibilità e la meritevolezza del consumatore, la cui valutazione rientra in ogni caso nei poteri officiosi del giudice.

Ciò premesso, in presenza di osservazioni sollevate dal creditore Prestitalia spetta al giudice verificare non solo la convenienza economica della proposta, ma anche la sussistenza degli ulteriori requisiti per l'omologa, ad iniziare dalla meritevolezza.

A tale ultimo riguardo, si ritiene di poter ribadire e confermare integralmente quanto già rilevato nel decreto di apertura, da ritenersi qui richiamato.

Non è contestato che il ricorrente sia qualificabile come consumatore, trattandosi di lavoratore dipendente che non ha mai esercitato impresa commerciale. Né è contestabile l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, da intendersi come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, come indicato in piano dall'O.C.C., il ricorrente può unicamente contare sul reddito da lavoro, – con il quale deve peraltro provvedere al proprio mantenimento contribuendo anche alle spese domestiche e del proprio nucleo familiare.

È di tutta evidenza che il valore di tale auto unitamente al reddito percepito non sono sufficienti a consentire al ricorrente di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.

Contrariamente a quanto affermato dal creditore, non può ritenersi che il Plumitallo abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di riuscire a farvi fronte o facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, come dimostra il fatto che il ricorrente ha sin ad ora provveduto, pur con grandi sacrifici, al rimborso delle rate dei finanziamenti accesi anche per far fronte alle esigenze familiari.

Invero, le difficoltà economiche del ricorrente, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, sono sorte in seguito all'improvviso e mancato rinnovo della convenzione con la Casa Circondariale di Secondigliano, con il procedimento di divorzio ed con il conseguente addebito mensile della somma dovuta a titolo di mantenimento, con versamento diretto da parte del datore di lavoro, con la cessione volontaria del quinto in favore di *Santander Consumer Bank* e con le ulteriori trattenute mensili in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi.

Pertanto, alcuna colpa e/o negligenza sembra ravvisarsi nella condotta del proponente al cui carico non risultano elevati protesti negli ultimi cinque anni (ad eccezione delle procedure esecutive attivate per i tre finanziamenti già in essere tutte già definite con ordinanze del G.E.).

Il proponente ha sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ed ha cercato, in ogni modo di provvedere al pagamento delle rate mensili, rivolgendosi, in buona fede, alle stesse società che avevano erogato i relativi finanziamenti.



Tenuto conto delle contestazioni sollevate da Prestitalia, si osserva inoltre che dopo il finanziamento con quest'ultima il ricorrente non ha assunto ulteriori finanziamenti. Inoltre, il ricorrente aveva già in essere un finanziamento quando Prestitalia ha concesso il prestito ben consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il ricorrente non sarebbe stato verosimilmente in grado di farvi fronte, erogando quindi il prestito con superficialità ed in violazione di quanto previsto dall'art. 124-bis TUB.

Qualora il creditore avesse adeguatamente valutato il merito creditizio del Plumitallo come impone la sopra richiamata norma avrebbe infatti dovuto negare l'ulteriore finanziamento.

Tenuto conto dunque del comportamento colposo della stessa Prestitalia nell'erogazione del credito, ritiene il giudicante di non poter escludere la sussistenza del requisito di meritevolezza nel ricorrente pur in presenza di un ricorso al credito in misura certamente non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, ma necessitato da stringenti necessità familiari e non ludico-
edonistiche.

Confermata pertanto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e meritevolezza, in presenza di contestazioni deve procedersi alla verifica della convenienza del piano del consumatore proposto, intesa come possibilità di soddisfazione del credito in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. medesima legge.

Nel caso in esame tale maggior convenienza appare esistente.

In assenza di crediti impignorabili, di crediti per tributi comunitari, per IVA o ritenute operate e non versate e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore formulata dal Plumitallo per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni ivi previste.

L'O.C.C. – che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano che è qui da intendersi richiamato e trascritto, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **PLUMITALLO GIUSEPPE** (C.F: PLM GPP 59D10 I234I) nato il 10.04.1959 a S. Maria C.V. ed ivi residente alla Via Napoli 173 rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. **Adriano TUFARIELLO** (C.F. TFR DRN 60L09 I234M), nel cui studio in S. Maria C.V., viale Consiglio d'Europa, n. 12, elettivamente domicilia

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi;

avverte



che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

avverte

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C. il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noto ai terzi mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale per la sola durata del piano.

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico e ad ogni ulteriore incombenza inerente l'esecuzione del piano.

Si comunichi al ricorrente, al gestore dell'O.C.C. e al creditore opponente.

S, Maria C.V., 24.3.19

Il giudice
dr. Rita Di Salvo

